

Paperoni che hanno spostato la residenza in Italia. Istituito il codice tributo per pagare l'imposta a forfait



L'articolo 24-*bis* del TUIR, ha introdotto un regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l'opzione, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa a tali soggetti. Ora, per consentire ai soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l'opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, di pagare la suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il codice per il versamento. In particolare con la [risoluzione n. 44 E del 11 giugno 2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

"NRPP" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI

RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”, da versare mediante il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (**F24 ELIDE**). Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “*tipo*”, la lettera “**R**”;
 - nel campo “*codice*”, il codice tributo “**NRPP**”;
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Gli altri campi del modello “*F24 ELIDE*” non devono essere valorizzati.

Prassi e normativa

[Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 11 giugno 2018](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR

I chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all’articolo 24-bis del TUIR

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017](#), con oggetto: «Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che

trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi»

Le regole attuative per il *forfait* di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017](#), recante: «Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.», pubblicato il 08.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Rush finale per rottamazione, web vince su sportelli

Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Scade martedì 15 maggio, infatti, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Grazie ai servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione, da cui è arrivato oltre il 50% delle richieste, è possibile presentare la domanda fino alla tarda serata del 15 maggio, quindi anche dopo l'orario di chiusura degli sportelli.

Bisognerà però fare attenzione ai limiti di orario indicati sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il 15 maggio scade la “Rottamazione” delle cartelle. Sportelli riscossione aperti sabato 12 maggio

Sabato 12 maggio gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione resteranno aperti per assistere i cittadini che hanno necessità di recarsi direttamente agli uffici. È il primo dei cinque sabati di apertura straordinaria previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale siglato a marzo scorso dai vertici di Agenzia delle entrate-Riscossione e dalle organizzazioni sindacali del settore. Gli sportelli saranno aperti dalle ore 8,15 alle ore 13,15 e saranno forniti tutti i tradizionali servizi, ad eccezione di quelli di cassa.

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una

cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2018 fissata al 3,01% la misura degli interessi di mora



A partire dal 15 maggio 2018 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,50 al **3,01 per cento**. La nuova misura degli interessi (prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017/31.12.2017.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018:](#)

«Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 10.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Crediti di imposta non spettanti e/o inesistenti: tre diverse discipline sanzionatorie e niente cumulo materiale

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, esclusa la possibilità di sanzionare, "in aggiunta", anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

Rottamazione: il 15 maggio scade il termine

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, pagheranno l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione

agevolata 2000/17, è possibile richiedere nell'area libera del portale, oltre che nell'area riservata, il prospetto informativo, un documento in cui sono indicati i carichi "definibili" e quelli "non definibili", in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all'atto dell'affidamento all'Agente della riscossione.

Ex liquidatore di società estinta. Posizione distinta dagli (ex) soci

In tema di responsabilità del liquidatore, l'azione verso i creditori ex art. 2495 c.c., si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorchè implicino l'esistenza della obbligazione tributaria. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

[Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672](#)

del 19 aprile 2018

**Cartella notificata tramite
PEC. Nulla se il formato
dell'atto è “.pdf” anziché
“.p7m”**

[illegible]

La notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l'estensione c.d. ".p7m", non è valida. Di conseguenza illegittima l'intera cartella allegata alla PEC. Solo detta estensione ".p7m" garantisce, infatti, l'integrità e immodificabilità del documento informatico e dall'altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l'autore della stessa e quindi la

paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L'estensione .p7m identifica infatti files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale, l'estensione .p7m si sommerà a quella del *file* originario che è stato firmato. Questa è la massima espressa dai giudici trevigiani, (Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sezione I, Sent. n. 93 del 16 febbraio 2018 – Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel – **di seguito riportata integralmente**).

Anche per la C.T.R. della Campania, sent. n. 9464 del

09/11/2017, il file in estensione .pdf costituisce una “mera copia informatica (digitale) dell’atto” che in assenza di attestazione di conformità non consente di affermare che tale documento sia identico all’originale.

Conf.: C.T.P. di Lecce, Sent. n. 611 del 25/02/2016; C.T.P. di Napoli, Ord. n. 1817 del 12/05/2016; [C.T.P. di Savona, Sent. n. 100 del 10/02/2017 \(in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2657\)](#); [C.T.P. di Milano, Sent. n. 1023 del 03/02/2017 \(in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2654\)](#), [C.T.P. di Novara, Sent. n. 249 del 29/12/2017 \(in “Finanza & Fisco” n. 44/2017, pag. 3102\)](#), C.T.P. di Siracusa, Sent. n. 881 del 14/02/2018.

Vedi anche: [C.T.P. di Napoli, Sez. XXVIII, Sent. n. 19498 del 18/11/2016 \(in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2646\)](#).

Il testo integrale della sentenza n. 93 del 16 febbraio 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I

Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del DPR n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 25.01.2017 – Notificazione per posta elettronica in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità -Fondamento – Conseguenze – Nullità della notifica – Nullità della cartella di pagamento impugnata – Art. 26, comma 1-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Chiarelli Pierluigi

(Presidente), Fadel Pierantonio (Relatore), Dalzotto Gino (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

– sul ricorso n. –/2017 depositato il 12.04.2017

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. – IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM – IVA-ALTRO 2013

contro:

AG. ENTRATE – RISCOSSIONE – TREVISO

Piazza –, TREVISO

difeso da:

S. AVV. L., TREVISO

proposto dal ricorrente: –

F.S., CONEGLIANO (TV)

difeso da:

S. AVV. E., PADOVA (PD)

Svolgimento del processo

Il signor F.S. proponeva tempestivo ricorso nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avverso la cartella di pagamento notificatagli e avverso l'incorporato ruolo relativo ad IVA, addizionale regionale comunale IRPEF per l'anno di imposta 2013

Il ricorrente premette che in data **25.01.2017** Equitalia Nord S.p.A. Agente per la Riscossione per la Provincia di Treviso **inoltrava a mezzo PEC la cartella impugnata** e che dalla lettura della stessa si evince che il sotteso ruolo è stato iscritto per un omesso versamento di imposte derivante da un controllo automatizzato operato sul modello Unico/2014

presentato dal ricorrente per il periodo d'imposta 2013.

Sarebbe stato riscontrato un omesso/carente versamento di IVA.

Deduce quindi i seguenti motivi di ricorso:

1) Inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto dedotto in giudizio. Parte ricorrente per tale motivo fa presente che la cartella impugnata è stata inviata al medesimo a mezzo PEC. Su tale punto deduce che in base all'art. 26 del D.P.R. 602/73 è consentita la notifica della sola cartella di pagamento via PEC alle ditte individuali. Solleva il dubbio di legittimità costituzionale per tale forma di notifica posto che solo per le categorie indicate nell'art. 26 citato la ricevuta di consegna del certificatore della PEC, inviata all'indirizzo del destinatario, ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata ar indipendentemente dall'effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario, mentre per tutti gli altri contribuenti quali persone fisiche, enti commerciali e non, associazioni ecc., la notifica deve avvenire con modalità tali da garantire al destinatario il rispetto del diritto di effettiva conoscenza legale degli atti impositivi. Quindi vi sarebbe una presunzione giuridica di conoscenza della cartella di pagamento nella notifica via PEC e ciò indipendentemente dalla prova fisica della ricezione e dall'altro sono previste forme di notifica molto rigorose e quindi vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti destinatari del medesimo atto. Sempre su tale motivo la parte eccepisce l'inesistenza della notifica in quanto:

1) non è stato notificato l'originale della cartella bensì una copia informatica priva di attestazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale;

2) non è provata l'effettiva consegna al destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;

3) non è provata la data della ricezione, né dell'avvenuta

conoscenza giuridica del documento.

Eccepisce altresì che la cartella di pagamento è stata trasmessa in PDF.

Contesta che l'atto notificato a mezzo PEC deve essere prodotto da un documento informatico allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere una estensione del file in ".p7m". Pertanto il solo allegato in forma ".pdf" alla posta certificata non è valido e di conseguenza ciò renderebbe illegittima l'intera cartella allegata alla PEC appunto per la presenza di tale formato.

2) Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di sottoscrizione;

3) Carenza di motivazione dell'atto impugnato anche per omessa allegazione di atti in esso richiamati: omessa notifica di atti presupposti. In particolare omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi;

4) Carenza di motivazione dell'atto impugnato: in particolare, omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti, illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato e carenza quanto alle pretese accessorie.

Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agente della riscossione si costituiva con proprie controdeduzioni contestando dettagliatamente i motivi di ricorso e richiedendone il rigetto.

Motivi della decisione

La Commissione osserva che nel caso di specie l'eccezione sollevata dalla parte riguarda preliminarmente le modalità con le quali è stata notificata la cartella di pagamento.

La Commissione osserva che l'art. 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973 con riferimento alla notifica di cartelle intervenuta

prima dell'1 giugno 2016 ne consentiva la notificazione per posta elettronica certificata con le modalità di cui al D.P.R. 68 del 2005 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge n. 3 del 2003) senza l'applicazione dell'art. 149-bis c.p.c. La notifica a mezzo pec prevede la ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della pec inviata all'indirizzo digitale del destinatario che ha lo stesso valore della ricevuta di ritorno nelle notifiche cartacee che avvengano mediante la raccomandata ar e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario. Nella notificazione oggetto della stessa è il cosiddetto documento informatico così come definito dall'art. 20, comma 1 D.Lgs. n. 82 del 2005 come: *"la memorizzazione su supporto informatico e la (sua) trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell'art. 71 (del D.Lgs. n. 82 del 2005)"*.

Il successivo comma 1-bis prevede che *"l'inidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio – restando fermo quanto disposto dal comma 2"*: comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. n. 82 del 2005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l'identificazione del sottoscrittore, prevede che *"il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata (e/o) digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, ai sensi dell'art. 21, co. 2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile"*.

La disciplina della firma elettronica digitale di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 82 del 2015 rinvia al D.P.Cons. 22 febbraio 2013.

Richiamato l'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento viene notificato il documento informatico della cartella medesima.

Venendo al caso di specie il formato digitale del *file* telematico della cartella di pagamento posto in essere dall'Agente della riscossione è un cosiddetto ".pdf".

La Commissione pertanto deve nell'ambito di quanto le è delegato dall'art. 20, co. 1-*bis* D.Lgs. n. 83 del 2005, accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all'originale e se sia valida la firma digitale dell'Esattoria la quale nel caso di specie peraltro è mancante. In base alle norme richiamate e in particolare l'art. 20, comma 2 e 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005 **la Commissione ritiene che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l'estensione c.d. ".p7m", non sia valida e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato peraltro priva di una sottoscrizione. La cartella inoltre risulta essere priva di conformità all'originale, pari ad una semplice fotocopia.**

Solo detta estensione ".p7m" garantisce infatti l'integrità e immodificabilità del documento informatico e dall'altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l'autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L'estensione .p7m identifica infatti *files* sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito *software*. Una volta apposta una firma digitale, l'estensione .p7m si sommerà a quella del *file* originario che è stato firmato. Il difetto di detta estensione del *file*, per i motivi esposti, rende **la notifica della cartella non valida e quindi la illegittimità della stessa.**

L'accoglimento del ricorso per tali motivi ha da avere carattere assorbente sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla parte.

Stante la novità della questione e la diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia, la Commissione ritiene giustificato disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Treviso, lì 27/09/2017

Blocco dei pagamenti da parte delle P.A. ai contribuenti morosi. Segnalazioni all'Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico

DENIED

Con [circolare del 21 marzo 2018, n. 13 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato](#) diramati chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte [dall'articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(Legge di bilancio 2018 – \(in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2530\)](#), – sostanzialmente concernenti, da un lato, la riduzione, **a decorrere dal 1° marzo 2018**, da diecimila euro **a cinquemila euro** del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (**e le società interamente partecipate dalle stesse**) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall'altro lato, l'estensione da trenta **a sessanta giorni** del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione – sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

Nei tredici paragrafi in cui si articola, la [circolare](#) – il cui contenuto è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne è co-firmatario – oltre a dar conto dell'aggiornamento del quadro normativo di settore,

approfondisce l'analisi dell'ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso (afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti, all'inadempienza contributiva, alla cessione del credito, ecc.), onde offrire in merito soluzioni interpretative.

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, mediante, in particolare, la rinnovazione dell'accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente [circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS](#).

Normativa e prassi

[Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018](#), con oggetto: *RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – [Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 \(legge di stabilità 2018\)](#) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440*

[Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085](#): *RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – [Articolo 1, commi da 986 a 989](#)*

[della L. 27/12/2017, n. 205 \(legge di stabilità 2018\) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602](#)

[Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle imprese – Trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all'effettuazione della verifica prescritta dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602](#)

[Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell'8 ottobre 2009: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»](#)

[Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»](#)

Blocco dei pagamenti di importo superiore a 5000 euro da parte dell'INPS ai contribuenti morosi. Le istruzioni per la “verifica” all'atto del pagamento di pensioni e indennità di fine servizio o di fine rapporto



I [commi da 986 a 989, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2530\)](#), hanno ridotto – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono *verificare* anche in via telematica **se il beneficiario è inadempiente all'obbligo**

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Sulla novella [l'INPS, con Messaggio n. 1085/2015](#), illustra le procedure di “verifica” da eseguire prima della liquidazione delle pensioni e buonuscite, alla luce della riduzione della soglia in vigore da 1° marzo.

[Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – [Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 \(legge di stabilità 2018\)](#) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Durc regolare per chi presenta l'istanza per la Rottamazione-bis



Con il [messaggio 12 gennaio 2018, n. 142](#) sono stati resi noti gli effetti prodotti dall'estensione della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (cd. Rottamazione-bis) sul

rilascio del **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (DURC). Nel documento confermata l'applicabilità della regola che consente il rilascio del D.U.R.C. **sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata**. In sostanza, ritenute applicabili le disposizioni previste dall'[articolo 54, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96](#), secondo le quali per il contribuente con cartelle oggetto di definizione agevolata **possibile avere un esito di regolarità del Durc** dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata. Il requisito di regolarità decade in caso di mancato versamento delle somme dovute. Peraltro, nel messaggio dell'Inps si legge che "l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall'Istituto, con nota del 09.01.2018, prot. 0000090, nel considerare le formulazioni sia dell'[articolo 1 del decreto legge n. 148/2017](#) che dell'[articolo 54 del decreto legge n. 50/2017](#), ha chiarito che *il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 **fa ragionevolmente ritenere**, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla "definizione agevolata" prevista dalla disposizione del 2016 **si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.***"

Per saperne di più:

[Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017](#), con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata,

ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96](#) – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall'art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

[Link al Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018,](#) con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della definizione agevolata (Rottamazione-bis) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – [Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172](#) – [Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96](#) – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142 vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l'articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC).

SPECIALE MANOVRA 2018

IL DECRETO FISCALE "COLLEGATO" CONVERTITO IN LEGGE

Analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti

Il decreto fiscale "Collegato" alla Legge di Bilancio per l'anno 2018, convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie»

Conversione del DL Fisco. Nuovo modulo di agenzia riscossione per "rottamare" cartelle



Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Dopo la pubblicazione in [Gazzetta Ufficiale \(n. 284 del 5 dicembre 2017\) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del decreto legge 148/2017](#), Agenzia delle entrate-

Riscossione mette a disposizione dei contribuenti il nuovo modello per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge). Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, e agli sportelli dell'Agenzia, è disponibile il modello [DA 2000/17](#) che recepisce le modifiche apportate al decreto 148/2017 in sede di conversione in legge. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

"Rottamazione" più ampia

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di "rottamazione" (D.L. 193/2016). Grazie all'ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 **al 30 settembre 2017**.

Per aderire il contribuente deve presentare, **entro il 15 maggio 2018**, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio *"Fai DA Te"* (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell'area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e

presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. **L'elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.**

Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, **entro il 31 marzo 2018**, una comunicazione con l'indicazione di eventuali carichi dell'anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17.

Pagamenti a rate con nuove scadenze.

Per i carichi "rottamabili" indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la "Comunicazione delle somme dovute" entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi "rottamabili", affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la "*Comunicazione delle somme dovute*" entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell'importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la "Comunicazione delle somme dovute" per la definizione agevolata dell'importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della "rottamazione" sono previsti in un'unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata ai fini dell'ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Più tempo ai "respinti"

Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c'è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello [DA 2000/17](#), e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio "Fai DA Te", tramite pec o allo sportello).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, [le risposte alle domande più frequenti \(faq\)](#) e tutte le informazioni utili.

Proroga dei termini

La legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre **al 7 dicembre 2017** del termine entro il quale effettuare il

pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. 193/2016), **scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017**. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la *"Comunicazione delle somme dovute"*. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. 193/2016).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 6 dicembre 2017)

Anche la rata di novembre della "vecchia" rottamazione 2016 posticipata al 7 dicembre

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;

La conferma della proroga arriva con un comunicato ministeriale, che tra le principali novità del decreto fiscale convertito in legge, segnala che “La scadenza precedentemente fissata al 30 novembre 2017 è **stata posticipata al 7 dicembre 2017** mentre il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018”. Una precisazione questa già fornita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione interpellata giovedì a riguardo dall'Ansa.

Il Decreto fiscale approvato al Senato

Dalla rottamazione bis alle esimenti delle sanzioni per gli errori nello spesometro tante la novità fiscali. Con Ok alla fiducia il provvedimento passa alla Camera.

La nuova rottamazione-bis post modifiche approvate in Commissione V Bilancio del Senato

La commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti sulla cd. Rottamazione bis. Queste le novità inserite nell'articolo 1 (Estensione della definizione agevolata dei carichi) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 modificato in sede referente:

□ proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 (Emendamento. 1.3 – testo 2) il termine per il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018. (Emendamento. 1.2 – testo 2);

□ permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018 (comma 3);

□ riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016; permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. definizione agevolata 2017); riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi – compresi in piani di dilazione – a

causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute (commi da 4 a 10-sexies) (Emendamento. 1.2 -testo 2);
□ estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non rimosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale (nuovo comma 11-bis) (Emendamento. 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59).

Rottamazione-bis: le modifiche in arrivo

La commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti sulla cd. Rottamazione bis al fine di estendere la sanatoria delle sanzioni anche a quei contribuenti che non avevano presentato l'istanza o che non avevano provveduto al pagamento del dovuto nei termini fissati. Ampliato, inoltre l'ambito temporale fino al settembre 2017.

Di seguito gli emendamenti approvati in Commissione che saranno discussi in aula partire dal 15 novembre 2017.

Pronti i moduli per la “Rottamazione bis”

Entra nel vivo la definizione agevolata 2017, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi, prevista dal D.L. 148/2017. Sul portale istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile il modello per presentare la

domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione. Il decreto legge 148/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242/2017, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla 'prima definizione agevolata', ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.

Conversione del D.L. per la Cd. Rottamazione-bis: inizia al Senato l'iter parlamentare



Disegno di legge
(A.S. 2942) e

Relazioni

Diffuse le relazioni al Disegno di legge (A.S. 2942) di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

[Link al testo del Disegno di legge A.S. 2942 e delle relazioni \(illustrativa e tecnica\) – Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 \(DL\), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili](#)

In G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, scadenza il 15 dicembre 2017

Rottamazione-bis: le norme sulla riammissione degli esclusi e per l'estensione fino ai carichi al 30 settembre 2017

Le disposizioni in bozza, del D.L. recante: disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili approvato dal Consiglio dei Ministri, il 13 ottobre 2017, riguardanti la cd. Rottamazione

Misure urgenti con estensione e proroga della “rottamazione delle cartelle”

Il Consiglio dei Ministri, del 13 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge che introduce *disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*.

Tra le misure principali, si segnalano le seguenti:

Estensione della rottamazione dei carichi fiscali e contributivi

La misura, conosciuta come ‘*rottamazione delle cartelle*’, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:

- viene **consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017** il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
- viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l'istanza è improcedibile;

- si amplia il raggio d'azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente 'rottamazione' comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla P.A.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l'evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso. Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

Investimenti pubblicitari

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su

quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.

Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

Compensazione debiti e crediti verso la PA: per il 2017 confermate le modalità di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il decreto Mef che prevede, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, l'applicazione anche per l'anno 2017 delle disposizioni contenute nel D.M. 24 settembre 2014, recante: «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione».

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali

risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

Art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Conto alla rovescia per la "rottamazione": il 31 luglio scade la prima rata

Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Ruoli consegnati dal 1° luglio 2017: approvato il nuovo modello cartella di pagamento

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017, Prot. n. 0134363, a firma del nuovo direttore, Ernesto Maria Ruffini, approvato il nuovo modello di cartella di pagamento il cui utilizzo è già obbligatorio per i ruoli «consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017». Il nuovo restyling dell'atto impositivo sembra essere ispirato dall'esigenza di rendere la cartella esattoriale, più intellegibile.

Rottamazione: i contribuenti possono accedere on-line alla copia della risposta alla richiesta di definizione e scegliere le cartelle da

pagare

Dal 7 luglio diventa più semplice e veloce richiedere online la copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. La copia della comunicazione era già disponibile dal 16 giugno nell'area riservata, ma adesso è disponibile anche in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza quindi necessità di inserire pin e password.

Inoltre, da lunedì 10 luglio, collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente potrà scegliere di "rottamare" solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno. La comunicazione è disponibile dal 16 giugno nell'area riservata del portale e da oggi può essere richiesta in copia anche nell'area pubblica, senza la necessità di pin e password.

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute

Pronto il **codice tributo (1919)** da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute relative ai contratti di locazione breve, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Le nuove

disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Il codice tributo per effettuare il pagamento è stato istituito con la [risoluzione n. 88/E di oggi](#). È in corso di definizione anche il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che individua le modalità con le quali i predetti soggetti assolvono gli adempimenti di comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite nonché di certificazione e dichiarazione delle ritenute operate.

Le locazioni c.d. "brevi"

L'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cosiddette "**locazioni brevi**", ossia per quei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori (fornitura di biancheria e pulizia dei locali), aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'effettuazione della ritenuta e gli obblighi di versamento

Gli intermediari, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e versare una **ritenuta del 21% sull'ammontare dei proventi della locazione all'atto dell'accredito**. La ritenuta, da versare entro il **giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata**, viene operata **a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca**. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le modalità indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 322/98. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi

previsti tramite quest'ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

Come compilare il modello F24

La [risoluzione n. 88/E di oggi](#) ha previsto che il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il "1919" (*Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*) da indicare nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza della colonna "importi a debito versati" con l'indicazione nei campi "Rateazione/regione/prov/mese rif." e **"Anno di riferimento del mese e dell'anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA"**. Se la ritenuta è versata dal rappresentante fiscale, nella sezione "Contribuente" del modello F24 nel campo "codice fiscale" va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "72".

Eventuali eccedenze di versamento

Per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo "1628" (*Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014*). Dovrà invece essere utilizzato il codice tributo "6782" (*Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione*

del sostituto d'imposta – Mod. 770 semplificato), per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell'anno successivo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

Stretta sulle compensazioni: aggiornato il modello IVA TR

Approvato il nuovo modello IVA TR, che i contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il modello è stato, infatti, aggiornato per recepire le ultime novità introdotte dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2017 e dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese

successivo al trimestre di riferimento.

Dal 1° luglio l'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale ad Equitalia

Come previsto dal D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e al suo posto subentra (Sicilia esclusa) l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Cambia anche il portale internet, raggiungibile all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it .

Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l'Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

Rottamazione, in arrivo le “Comunicazioni” delle somme dovute

È partita la fase due della cosiddetta rottamazione di Equitalia che, come previsto dalla legge, sta inviando le comunicazioni con cui risponde ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, partita a novembre 2016 e conclusa il 21 aprile scorso. Comunicazioni che stanno arrivando per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (D.L. 193/2016, convertito in legge 225/16), l'indirizzo di pec sul modulo di

adesione.